

STATUTO

**GOEL BIO ESSICCATI CPSUD
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
AGRICOLA IMPRESA SO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA F. FILZI 13
Numero REA: CZ - 221709
Codice fiscale: 03913160796
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "C"	
	RACCOLTA N. 16730	
	D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112	
	STATUTO DELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL IMPRESA SOCIALE	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE	
	Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile	
	La Società è denominata: "GOEL BIO ESSICCATI CPSUD SOCIETA' A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA AGRICOLA IMPRESA SOCIALE".	
	La Società riconosce che "GOEL" è un marchio registrato di	
	proprietà della Società "GOEL Cooperativa sociale" ed è consa-	
	pevole che l'uso della parola "GOEL" è possibile unicamente	
	fintanto che essa rimarrà socia della cooperativa agricola	
	GOEL Bio e, attraverso di essa, espressione di GOEL - Gruppo	
	Cooperativo. Pertanto, in caso di scioglimento o di fuoriusci-	
	ta da socia di GOEL Bio, o di GOEL Bio da GOEL - Gruppo Coope-	
	rativo, o semplicemente in caso di semplice richiesta da parte	
	della proprietaria del marchio, la Società fin d'ora si obbli-	
	ga ad eliminare la parola "GOEL" dalla propria denominazione e	
	non utilizzarla più, salvo espressa autorizzazione. GOEL Bio,	
	in qualità di licenziataria del marchio e nome GOEL, è stata	
	espressamente autorizzata da Goel Società Cooperativa sociale	
	a concedere l'uso del marchio e nome GOEL alle condizioni so-	
	pra specificate.	

3 di 28

	tivo di persone svantaggiate così come definite dal D.L.	
	112/2017 art.2 comma 4 e nella misura previste dal comma 5 e	
	successive modificazioni.	
	La Società nasce dalla cooperazione tra la Rete della Associa-	
	zione Comunità Progetto Sud e GOEL - Gruppo Cooperativo i qua-	
	li condividono progetti di cambiamento per la Calabria.	
	In particolare la Rete dell'Associazione Comunità Progetto Sud	
	è un ecosistema di Gruppi e Reti che costruisce politiche in-	
	clusive e accoglienti. L'Associazione Comunità Progetto Sud è	
	radicata nel contesto calabrese lavora e progetta con le comu-	
	nità locali, socializza territori, contrasta le ingiustizie e	
	i metodi mafiosi.	
	È impegnata a generare processi di democrazia partecipativa	
	nei territori; a produrre culture e pratiche intorno ai temi	
	dell'ecologia integrale; ad accompagnare realtà sociali e im-	
	prenditoriali in percorsi condivisi di economia etica e soste-	
	nibile per l'innovazione e la valorizzazione della Calabria.	
	GOEL - Gruppo Cooperativo ha come scopo il cambiamento e il	
	riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione	
	piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientela-	
	ri, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa del-	
	la partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed	
	economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone	
	e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per	
	tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori,	

	la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non vio-
	lenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la
	salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione
	dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva acces-
	sibilità, la libertà di concorrenza.
	La Società intende avvalersi di tutte le caratteristiche e gli
	strumenti propri di un'impresa e utilizzarli per scopi sociali
	e di interesse generale.
	La Società potrà avvalersi nello svolgimento della propria at-
	tività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere
	la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai
	soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.
	Art.5 - Oggetto
	La società conformemente a quanto disposto dall'articolo 1
	comma 1094 Legge 296/2006 potrà effettuare la manipolazione,
	conservazione, trasformazione, commercializzazione e valoriz-
	zazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. A tal fine la
	Società svolge le attività agricole di cui all'art.2135 del
	codice civile e ha per oggetto:
	a) acquisire i raccolti delle coltivazioni frutticole, ortico-
	le, floricole, erboristiche e di ogni altro prodotto agricolo
	o di allevamento proveniente dai soci, onde procedere a tutte
	le trasformazioni possibili ed alla vendita collettiva,
	all'ingrosso e al dettaglio, sia sui mercati nazionali che
	esteri;

b) raccogliere, manipolare, conservare, valorizzare e commercializzare prodotti acquisiti dai soci, nonché quelli ottenuti dalle successive lavorazioni e trasformazioni;	
c) costruire ed assumere, direttamente ed indirettamente, la gestione di impianti per la lavorazione e la conservazione in comune della frutta e degli ortaggi e di qualsiasi altro prodotto agricolo, nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Società per lo svolgimento della propria attività;	
d) produrre prodotti agroalimentari che impieghino la materia prima agricola dei soci;	
e) realizzare produzioni erboristiche, cosmetiche e nutraceutiche che impieghino la materia prima agricola dei soci, purché rientranti nelle produzioni agricole;	
f) produrre olii essenziali, estratti vegetali, essenze, essiccati, conserve, prodotti primari disidratati, marmellate e confetture, succhi e liofilizzati e ogni altro prodotto agricolo trasformato, sia come prodotto finito che come semilavorato;	
g) impiegare la materia prima agricola o i residui di lavorazione e/o trasformazione senza sottrarre risorse all'alimentazione;	
h) produrre concimi e prodotti per l'agricoltura utilizzando la materia prima agricola o i residui di lavorazione dei soci, purché rientranti nelle produzioni agricole;	

7 di 28

	gliori standard di certificazioni private;	
	- privilegiare sempre e comunque il criterio di sostenibilità	
	ambientale e di tutela della salute dei consumatori;	
	- costruire prodotti e produzioni secondo l'approccio dell'e-	
	conomia circolare, minimizzando gli scarti e riutilizzando	
	tutto ciò che è possibile;	
	- tutelare i diritti e le condizioni dei lavoratori lungo tut-	
	ta la filiera di cui la società e i soci hanno la responsabi-	
	lità;	
	- verificare nei limiti del possibile il profilo etico di for-	
	nitori e clienti applicando tutti i regolamenti e i protocolli	
	etici di GOEL Bio e della Rete Associazione Comunità Progetto	
	Sud;	
	- utilizzare i prodotti, il packaging e il marketing in fun-	
	zione del progetto di cambiamento condiviso da Comunità Pro-	
	getto Sud e GOEL - Gruppo Cooperativo;	
	- utilizzare i servizi di supporto imprenditoriale di GOEL -	
	Gruppo Cooperativo e/o di Comunità Progetto Sud, laddove di-	
	sponibili;	
	- cercare di garantire un prezzo equo e sostenibile per tutti	
	i soggetti che compongono la filiera;	
	- adoperarsi per promuovere il più ampio impatto sociale e am-	
	bientale possibile in tutta la filiera di produzione.	
	La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o	
	affine agli scopi sopra elencati, purché compatibile con la	

natura agricola dell'impresa, nonché potrà compiere tutti gli	
atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti	
consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione	
degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiret-	
tamente, attinenti ai medesimi.	
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze	
e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
sociale.	
La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limi-	
ti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svol-	
gimento di tale attività sono definite con apposito Regolamen-	
to approvato dall'Assemblea dei soci.	
PATRIMONIO	
Art. 6 - Patrimonio sociale	
Il patrimonio della Società è costituito:	
a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;	
b) dal fondo di riserva legale;	
c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva	
indivisibile prevista dalla normativa vigente;	
d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di	
amministrazione di cui al successivo art.30;	
e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale	

	per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi
	sociali.
	Art.7 - Capitale sociale
	Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila) costituito a norma
	di legge vigente in materia.
	Le quote sono divisibili.
	Art.8 - Scopo non lucrativo
	Alla Società, considerata anche la qualifica di impresa socia-
	le:
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
	c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedot-
	to soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini
	di utilità sociale a norma del D.Lgs. 112/2017.
	La Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del pa-
	trimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di uti-
	li ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati,
	a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
	recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento indivi-
	duale del rapporto.
	SOCI
	Art.9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferi-
	mento delle quote dei soci

11 di 28

	inviata all'Organo di amministrazione della società.
	Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano
	i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.
	Art.10 - Recesso
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla
	legge.
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo ammi-
	nistrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
	mento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle
	imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in
	manca di una decisione, dal momento in cui il socio viene a
	conoscenza del fatto che lo legittima.
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-
	cesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere
	esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando
	la società revoca la decisione che lo legittima.
	Per il rimborso della partecipazione del socio receduto si ap-
	plicheranno le norme vigenti in materia.
	Art.11 - Obblighi dei soci
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento della quota sottoscritta;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è
	quello risultante dal libro dei soci.

	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-
	micilio.
	L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazio-
	ne nel predetto libro.
	ESERCIZIO SOCIALE - UTILI
	Art.12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede
	alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.
	Se prescritto dalla normativa vigente provvede, inoltre, alla
	redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate
	dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare
	l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società Im-
	presa Sociale.
	Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convo-
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia
	tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della Società.
	Art.13 - Utili
	La Società non può distribuire utili né avanzi di gestione di
	alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili
	provvede, quindi, a destinarli:
	a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura

non inferiore al trenta per cento;	
b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art.30;	
c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.	
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
Si considera distribuzione indiretta di utili:	
a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI	
Art.14 - Competenza	
Sono riservate alla competenza dei soci:	
1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;	
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;	
3. la nomina del Sindaco, o del Collegio Sindacale nel caso si	

	superino i limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017;
	4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e
	agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti pre-
	visti dal D. Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
	5. l'approvazione dei regolamenti;
	6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
	7. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rile-
	vante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione
	di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per
	le obbligazioni della partecipata;
	8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della
	Società;
	9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liqui-
	datori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai
	sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
	10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finan-
	ziari di cui al successivo art.30;
	11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dal-
	la legge e dal presente Statuto.
	Art.15 - Convocazione
	L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia,
	anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie
	da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti

	per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adu-
	nanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo
	la prima.
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Ammini-
	strativo a tutti i soci e all'Organo di controllo, con mezzi
	che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.
	Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguen-
	ti:
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'a-
	dunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;
	b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti
	i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci do-
	vranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare
	per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto
	l'avviso, specificando la data di ricevimento.
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
	regolarmente costituita quando:
	- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
	- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi,
	ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli
	stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da
	trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministra-
	tori e i Sindaci Effettivi non presenti, dovranno rilasciare
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della
	Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti

	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi al-
	la trattazione degli stessi;
	- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
	Art.16 - Maggioranze costitutive e deliberative
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di
	una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale
	sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assemblea-
	re.
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti
	ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in
	misura proporzionale alla sua partecipazione.
	Art.17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel
	libro dei soci.
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
	novanta giorni nel libro dei soci.
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.
	Art.18 - Rappresentanza nell'Assemblea
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri
	soci.
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di
	subdelega; essa deve essere conservata dalla Società.
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno)
	socio.

Art.19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

AMMINISTRAZIONE

Art.20 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da am-

	ministratori disgiunti o da un Consiglio di Amministrazione
	composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina.
	I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e do-
	vranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di ono-
	rabilità, indipendenza e professionalità.
	All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento
	dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno
	presentare:
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'atti-
	vità formativa e professionale;
	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi ge-
	nerali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto
	di interessi, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017;
	anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinno-
	vata ogni anno e allegata al bilancio sociale.
	In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni sta-
	bili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia
	profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto
	stabilito dal D. Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un
	prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulte-
	riore trasparenza nei confronti della Società;
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di
	prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a
	proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di

	prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministra-	
	tivo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.7 del	
	D. Lgs. 112/2017.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per	
	tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	Art.21 - Funzionamento	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre	
	nominare un vice Presidente.	
	L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportu-	
	no.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Am-	
	ministratori, Sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad	

	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
	giorno prima.
	Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo
	Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione,
	quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sin-
	daci effettivi.
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute
	dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato
	dagli intervenuti.
	È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Am-
	ministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza,
	a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-
	cati e sia loro consentito seguire la discussione e interveni-
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazio-
	ne si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente
	e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-
	lativo libro.
	Art.22 - Sostituzione degli amministratori

	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministra-
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386
	del Codice Civile.
	Art.23 - Poteri di gestione
	All'Amministratore Unico, agli amministratori disgiunti, o al
	Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la
	gestione della Società, in particolare la redazione del Bilan-
	cio Sociale come definito nel D. Lgs. 112/2017, che deve esse-
	re presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.
	Art.24 - Deleghe
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti
	dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie at-
	tribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più
	dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un
	Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei
	poteri attribuiti.
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,
	recesso o esclusione dei soci.
	L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa del-
	la Società e, per una migliore organizzazione del lavoro, può
	nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può de-
	cidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento
	della struttura.
	Art.25 - Rappresentanza
	La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Uni-

co o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice
Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro
congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera-
zione di nomina.

Art.26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese so-
stenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito
dalla legge.

Art.27 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con
particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di
controllo dal Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per de-
cisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco
iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in al-
ternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri ef-
fettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una
società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla
legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria
nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri
ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste
per le società per azioni e la normativa tempo per tempo pre-
vista in materia di organi di controllo e di revisione legale

	dei conti, in quanto compatibili.
	Art.27-bis - Volontariato
	Nella Società è ammessa la prestazione di attività di volonta-
	riato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività
	d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere
	superiore a quello dei lavoratori.
	La Società provvederà ad assicurare i volontari che prestano
	attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli in-
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
	stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono
	essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostit-
	tutiva rispetto ai parametri di impiego de lavoratori previsti
	dalle disposizioni vigenti.
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE
	Art.28 - Scioglimento
	la Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e
	l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i
	poteri.
	Art.29 - Devoluzione
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-
	siduo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,

	lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad
	altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno
	tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese
	sociali.
	STRUMENTI FINANZIARI
	Art.30 - Emissione
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Società può emettere ti-
	toli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza
	prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigen-
	ti disposizioni di legge.
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,
	sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le modalità di circolazione;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi;
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del
	collocamento dei titoli.
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
	plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Ci-

	vile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente	
	Statuto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività	
	La Società impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme	
	di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collet-	
	tivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n.ro 81, della natura dell'attività esercitata, delle	
	categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
	dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adot-	
	tate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-	
	ciali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
	Bilancio Sociale.	
	Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel	

	primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti
	della metà, almeno un componente del Consiglio di Amministra-
	zione dovrà essere nominato tra una lista di soggetti indicati
	da i lavoratori ed eventualmente degli utenti.
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei
	soci;
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventual-
	mente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di
	amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previ-
	sti dalla legge.
	Art.32 - Regolamenti
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti inter-
	ni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vi-
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare
	il funzionamento dell'Impresa Sociale.
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approva-
	zione dell'Assemblea.
	Art.33 - Clausola compromissoria
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ov-
	vero tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidato-
	ri o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Ar-
	bitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della
	Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede la Società, entro il

	termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su
	istanza della parte più diligente.
	Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda
	di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui cir-
	condario ha sede la Società.
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et ae-
	quo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la Socie-
	tà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito
	dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidat-
	tori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi
	promosse o insorte nei loro confronti.
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-
	troversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligato-
	rio del Pubblico Ministero.
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve
	essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i
	due terzi dei soci.
	FIRMATO:
	NICOLA EMANUELE;
	GERHARD BANTEL;
	MARIANNA BAVARO;
	MARIO MAIORANA;
	SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)